

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il Ministro del lavoro ha adottato il regolamento che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e i procedimenti per la concessione delle agevolazioni.

Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti, il rimborso forfettario parziale delle spese per l'adeguamento del posto di lavoro, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e abbattimento di barriere architettoniche. Alle agevolazioni possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di tipo B e i consorzi, nonché i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469. Il decreto fissa altresì le scadenze per la ripartizione delle risorse che saranno destinate dal Ministero del lavoro alle regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito mirato delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente;
- b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili;
- c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

Il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

- a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico;
- b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
- c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
- d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
- e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito: www.spazio-lavoro.it

CISL: RINNOVARE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITÀ

di Flavio Cocanari*

L'atto di indirizzo sul collocamento obbligatorio dei disabili è uno strumento basilare per la realizzazione di inserimenti lavorativi che vogliono essere effettivamente "mirati". L'atto di indirizzo infatti nell'indicare nuovi criteri e nuove modalità di accertamento della disabilità e delle capacità, sganciandosi dal vecchio sistema di accertamento, basato su parametri numerici e percentuali, punta a superare la vecchia scomposizione anatomo-funzionale della persona per realizzare la valutazione delle capacità e delle potenzialità della persona in rapporto ai comuni atti della vita quotidiana. Il nuovo sistema di valutazione - non più basato sulla sola documentazione cartacea, ma su un'osservazione della persona prolungata nel tempo e in stretto raccordo con le strutture riabilitative, formative e di servizio che ne hanno seguito la crescita - punta così a rilevare le difficoltà ma anche il grado di autonomia e le condizioni per lo svolgimento di determinate attività. Questo tipo di valutazione è più funzionale alla costruzione di percorsi di inserimento mirato, che avranno come sbocco l'inserimento in attività lavorative compatibili con le condizioni soggettive e l'adattamento reciproco delle une alle altre (l'adattamento del posto di lavoro alla persona e viceversa).

Questo tipo di valutazione consentirà anche di evidenziare con più chiarezza gli strumenti di sostegno da mettere in campo per

lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte della persona da inserire.

La richiesta di un nuovo sistema di valutazione che ruoti attorno alla vecchia definizione su tre livelli di handicap elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1980 è stata ripetutamente avanzata dal movimento associativo e dallo stesso sindacato a partire dai primi anni '80. La richiesta nasceva e continua ad avere valore per il fatto che il punteggio espresso in termini percentuali di riduzione delle capacità lavorative non indica niente a colui (datore di lavoro, operatore dei servizi per l'impiego o dei servizi formativi) che deve progettare un inserimento. Costui ha invece bisogno che siano evidenziate le capacità (in totale o in parziale autonomia) di svolgimento delle attività più elementari nell'arco della vita quotidiana, per poterle rapportare alle capacità richieste dalle singole mansioni e dalle condizioni di vita di una realtà lavorativa.

Il limite più grave di questo atto di indirizzo è più ravvisabile nel mandato stesso della legge (art. 1 comma 4 della legge 68/99) che non nel suo articolarsi. La legge infatti vincola alle sole invalidità "civili" il nuovo sistema di accertamento, che in prospettiva, invece, dovrà essere applicato per tutte le disabilità indipendentemente dalle loro cause di origine (lavoro, servizio...). Un altro limite, che deriva sempre dalla legge, sta nella sopravvivenza del vecchio sistema di accertamento - basato su valori percentuali - a fini diversi, quali l'assistenza economica

e lo stesso accesso al sistema di lavoro "protetto", accanto al nuovo sistema finalizzato alla sola progettazione di "inserimenti mirati".

Vi è qualcuno che obietta che i nuovi parametri di riferimento per la valutazione delle "capacità" della persona disabile nella vita quotidiana siano troppo complessi e difficilmente gestibili da strutture che rischiano di essere solo tecnico-burocratiche e già oppresse da un carico di lavoro troppo pesante. Ciò però lo sarà solo fino a che queste strutture (Commissione medica e "Comitato tecnico") non riusciranno ad adottare un metodo di lavoro in collegamento con le altre strutture di servizio.

L'articolato dell'atto di indirizzo è comunque apprezzabile per la messa in circuito di queste due importanti strutture, quali la commissione medica - preposta a fare la valutazione - e il "comitato tecnico" - preposto a formulare e ad approvare i progetti di inserimento mirato. Naturalmente queste due strutture tanto meglio assolveranno il loro compito, quanto più riusciranno a mettersi in rete con le strutture di servizio (a partire da quelle educativo-formative) che seguono o hanno seguito la singola persona disabile di cui si sta progettando il percorso di inserimento lavorativo. Proprio dall'esperienza della scuola si prende spunto per formulare un profilo della persona e per elaborare un piano di inserimento, da verificare e da adeguare costantemente nel tempo.

**responsabile nazionale ufficio H Cisl*

UIL: DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI? VIRTUALITÀ GIURIDICA

di Luca Pancalli*

Ci troviamo di fronte al primo atto nel quale si concretizza in maniera evidente il nuovo principio del collocamento mirato cui è ispirata la legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili. Un intervento che rende giustizia alle legittime aspettative dei lavoratori disabili di essere inseriti nel mercato del lavoro in posti compatibili con le proprie difficoltà. Attraverso una valutazione globale-dinamica delle persone disabili che si basa sia sul profilo socio-lavorativo che sulla diagnosi funzionale, auspichiamo finalmente un possibile corretto inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. Tuttavia siamo fortemente preoccupati per i rilevanti ritardi che si registrano nella emanazione dei decreti attuativi per rendere realmente applicabile la legge 68/99. Ad oggi infatti dobbiamo amaramente constatare che il diritto al lavoro dei disabili, oggetto della 68, rappresenta per gli interessati solo una "virtualità giuridica".

**responsabile nazionale ufficio H Uil*

CGIL: L'ATTO DI INDIRIZZO È UN PROVVEDIMENTO TAMPONE

di Nina Daita*

L'aspetto positivo dell'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/01/2000, è nel fatto che si crea un nuovo concetto di collocamento al lavoro dei disabili. Speravamo, però, che venisse meglio definita la distinzione tra invalidità, handicap, disabilità, e che fossero semplificate le procedure di riferimento. Oggi, il disabile ha bisogno di certificati diversi, rilasciati da differenti commissioni: uno sullo stato di invalidità, uno sulla condizione di gravità, uno sulle capacità lavorative. In sostanza si tratta di un provvedimento tampone che non mette ordine nella materia.

**responsabile nazionale ufficio H Cgil*